

Sezione: SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 175

Anno: 2019

Materia: CONTABILITÀ

Data pubblicazione: 28/05/2019

Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:175APP2

SENT.175/2019

1

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Luciano Calamaro Presidente

Giuseppa Maneggio Consigliere

Piero Carlo Floreani Consigliere

Luisa de Petris Consigliere

Maria Cristina Razzano I Referendario -Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi d'appello iscritti nel Registro di Segreteria:

- al n. 50735 promosso da PROCURATORE REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria;

- al n. 50744 promosso da AMATO AMEDEO ANTONIO nato a Licata il 5.05.1942, (c.f. MTAMNT42E05E573X) elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 14/4 presso lo studio dell'Avv. Gabriele Pafundi dal quale, unitamente all'Avv. Luigi Cocchi è rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto d'appello

avverso

la sentenza n. 83/2015 della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, depositata in data 22 ottobre 2015.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 12 giugno 2018, con

SENT.175/2019

2

l'assistenza del Segretario dott.ssa Giuliana Tranchino, la relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, il rappresentante della Procura Generale nella persona del V.P.G. dott. Marco Boncompagni e l'Avv. Luigi Cocchi per l'appellante.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 16 aprile 2015, la Procura contabile presso

la Sezione giurisdizionale per la Liguria, citava in giudizio il prof. Amedeo Antonio Amato, ordinario di Economia presso l'Università di Genova, per sentirlo condannare al risarcimento in favore di quest'ultima del danno di euro 228.861,35 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, pari al danno dallo stesso cagionato all'Ateneo per effetto dell'esercizio di attività incompatibili con il ruolo.

Esponeva il requirente che il docente aveva lavorato presso l'Ateneo in regime di tempo pieno nel periodo dall'1.11.1980 al 31.10.2007; successivamente, nel periodo dall'1.11.2007 al 31.10.2008, in regime di tempo di tempo definito, salvo poi optare nuovamente per il regime a tempo pieno dall'1.11.2008, sino al pensionamento (in data 1.11.2012). Il Procuratore regionale evidenziava che il predetto docente a seguito delle indagini svolte, risultava aver percepito i seguenti compensi:

– € 179.659,00, ammontare successivamente ridotto a seguito di SENT.175/2019

3

supplemento istruttorio ad € 168.585,00, per lo svolgimento di incarichi non previamente autorizzati nel periodo 1999-2012;

– € 52.427,45 quale consigliere, dapprima, e presidente, poi, del consiglio di amministrazione della OMISSIS dal luglio 1999 all'aprile 2000;

– € 660,00 quale amministratore unico della s. r.l. "OMISSIS", dal maggio 2006 al luglio 2007;

– € 2.712,00 quale amministratore unico della OMISSIS S.r.l. nel 2006, 2011 e 2012;

– € 660,00 quale presidente del c.d.a. della S.r.l. OMISSIS, dall'aprile 2006.

Si contestava, inoltre, al prof. Amato, di avere percepito la retribuzione anche nei giorni di assenza ingiustificata a diciotto Consigli di Facoltà, svoltisi nello stesso arco temporale, procurando un ulteriore danno erariale di € 6.811,90.

In relazione a tali fattispecie, il requirente poneva l'accento sulla palese violazione dell'art.11 del d.P.R. 11.07.80 n. 382, il quale prevede sia per i professori universitari a tempo pieno che per i professori a tempo determinato l'incompatibilità con l'esercizio dell'industria e del commercio, ma anche dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2011, che pongono un divieto assoluto di attività imprenditoriale in capo al pubblico dipendente e l'obbligo di autorizzazione in relazione a ben determinate categorie di attività libero-professionali.

Le predette violazioni della normativa sulle incompatibilità erano da SENT.175/2019

4

ritenere, secondo l'accusa, di natura dolosa, non potendo esservi

dubbi circa la consapevolezza del convenuto di porre in essere comportamenti vietati dalla legge e il termine di prescrizione doveva essere computato a decorrere dalla "scoperta" dell'illecito, ovvero dall'aprile 2014 (data della relazione istruttoria)", ricorrendo l'ipotesi del "doloso occultamento" ex art. 1, comma 2, l. 20/1994.

Instaurato il contraddittorio e celebrata l'udienza di discussione, con l'impugnata sentenza, la Sezione territoriale, affermata la giurisdizione contabile e dichiarata la parziale prescrizione del credito erariale, nel merito condannava il Prof. Amato al risarcimento del danno pari a € 65.759,00, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Con atto notificato il 25 marzo 2016 e depositato il 18 aprile 2016, si è gravato della sentenza de qua la Procura regionale ligure che, a tal riguardo, ha formulato un unico motivo di doglianza, in relazione alla questione preliminare di merito relativa alla prescrizione quinquennale.

Evidenzia l'appellante che la lettura data dalla Corte territoriale dell'art.1 comma 2, della legge n. 20/1994, non appare condivisibile, dal momento che, sin da tempi risalenti è esplicitamente riconosciuta rilevanza al comportamento omissivo, in presenza, ovviamente, di un obbligo giuridico di comunicazione; solo in assenza di un tale obbligo di informativa è, invece, preteso un quid pluris commissivo. Di talché sarebbe invalso il principio per cui l'occultamento doloso ben può essere integrato non solo da un SENT.175/2019

5

comportamento attivo (falsificazione di documenti e artifizii vari) ma anche da una condotta omissiva, qualora volontariamente non si comunicano fatti che si aveva invece l'obbligo giuridico di comunicare. Siffatto obbligo discenderebbe direttamente dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e dalle numerose altre disposizioni che ne costituiscono specificazione, come ad es. gli artt. 1337 e 1338 c.c., ovvero dalla clausola generale della correttezza o buona fede oggettiva, applicabile a tutti i rapporti contrattuali, compresi quelli di lavoro, pubblici e privati. Il fatto stesso che determinate attività extra lavorative possano essere autorizzate, renderebbe evidente che esse devono essere comunicate.

Sarebbe del tutto errata e contraddittoria la sentenza, allorché delinea la natura "eccezionale e tassativa" dell'art. 2941 n. 8 e al tempo stesso rende la norma espressione di un principio generale. La stessa disposizione codicistica sarebbe stata interpretata dai giudici di legittimità nel senso di ritenere dolosamente occultato il danno, in presenza di condotte omissive (Cass. civ. n. 2030/2010). Persino la giurisprudenza penale formatasi in materia di truffa contrattuale avrebbe ritenuto rilevante la semplice omissione, sussistendo un obbligo giuridico di comunicazione alla controparte.

Cosicché, sarebbe del tutto irrilevante la circostanza che lo

svolgimento di attività professionale fosse o non notorio, giacché la Pubblica amministrazione deve essere informata dal suo dipendente, sulla base delle regole di correttezza, senza che possa assumere importanza la possibile, casuale conoscenza per altre vie, mentre la SENT.175/2019

6

superficialità dei controlli è un fatto che ha semmai agevolato il soggetto agente, che come tale non incide né sull'elemento soggettivo né sulle caratteristiche oggettive e soggettive della condotta del volontario occultamento. Di talché, sarebbe chiara l'erroneità della sentenza in punto di prescrizione, il cui dies a quo si sarebbe dovuto, nella specie, far decorrere dalla data della scoperta dell'illecito, coincidente con la comunicazione della Relazione del Senato accademico.

Con atto notificato il 24 marzo 2016 e depositato il 18 aprile 2016, ha interposto appello anche il Prof. Amato Amedeo Antonio, lamentando:

1. erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione

Stando alla prospettazione dell'appellante, i primi giudici avrebbero errato nel valutare sussistente la giurisdizione della Corte dei conti nella materia in esame.

Innanzitutto, i fatti contestati sarebbero tutti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 42 l. n. 190/2012, che, avendo introdotto il nuovo comma 7 bis dell'art. 53 d.lgs n. 165/2001, ha riservato alla giurisdizione contabile le controversie aventi ad oggetto l'omesso versamento all'ente di appartenenza dei compensi percepiti per le attività non autorizzate.

Sotto altro profilo, la domanda del Procuratore regionale si fonderebbe sul preteso inadempimento del prof. Amato rispetto agli obblighi connessi al rapporto di servizio con l'Ateneo genovese, con la conseguenza che il giudice competente dovrebbe essere l'autorità SENT.175/2019

7

giurisdizionale amministrativa per le categorie non privatizzate, quali i professori universitari (cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 7343/2010).

Infine, nella fattispecie contemplata dall'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, l'obbligato principale non sarebbe il pubblico dipendente, ma il soggetto che ha conferito l'incarico, mentre l'obbligo del dipendente, fondato sul rapporto di impiego, sorgerebbe soltanto in via secondaria, allorquando l'obbligato principale non abbia provveduto al versamento alla amministrazione di appartenenza del dipendente (cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 7343/2010).

Non potrebbe, allora, rientrare nella giurisdizione della Corte dei conti, per carenza dei presupposti, l'azione restitutoria né nei confronti dell'ente affidante né nei confronti del pubblico dipendente che ha prestato l'attività in regime di incompatibilità.

2. erronea valutazione dei presupposti fattuali

La Sezione Ligure avrebbe, altresì, ritenuto incompatibili (e quindi sottoposte all'obbligo di riversamento dei compensi percepiti) o, comunque, necessitanti di previa autorizzazione del Rettore, alcune delle attività svolte dall'appellante nel periodo 2010-2012, e segnatamente:

- a) la vice-presidenza del OMISSIS (i cui compensi percepiti ammonterebbero a € 28.299 per il 2011, ed € 28.200 per il 2012);
- b) la presidenza delle Società OMISSIS (€ 943 nell'anno 2011 ed € 1.000 nell'anno 2012) e OMISSIS (€ 841 nell'anno 2011, € 886 nell'anno 2012);
- c) la carica di consigliere di amministrazione della OMISSIS (€ 2.830 SENT.175/2019

8

nell'anno 2011, € 2.760 nell'anno 2012).

Orbene, in relazione alle prime due cariche, ritiene il Prof. Amato che esse avrebbero riguardato la gestione di società ed enti strumentali della OMISSIS, per la quale egli aveva ricevuto la preventiva autorizzazione; in ogni caso non si sarebbe trattato di attività incompatibili.

Analogamente compatibile si sarebbe dovuta ritenere la carica di consigliere della OMISSIS, visto che il fine statutario (agevolare la creazione di istituti di formazione professionale), l'attività svolta (relativa all'incarico di consigliere di amministrazione, senza incarichi direttivi), l'esiguità dell'impegno prestato e del corrispettivo percepito (statutariamente il c.d.a. si sarebbe riunito una volta a trimestre) avrebbero dovuto considerarsi circostanze tali da impedire la configurabilità del danno lamentato.

Più in generale, nessuno degli incarichi ricevuti lo avrebbe distolto dalla sua attività principale di docente e che, pertanto, la stessa "sanzione" prevista dall'art. 53, comma 7, d. lgs. n. 165/2001, dovrebbe rispondere ai principi di proporzionalità e adeguatezza enunciati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 98/2015), con riferimento alla disposizione di cui al comma 9 dello stesso articolo 53. Nella fattispecie, la Procura non avrebbe in alcun modo dimostrato il danno erariale cagionato per effetto della condotta contestata, limitandosi ad asserire che lo svolgimento di prestazioni lavorative extra-istituzionali, ancorché compatibili, fossero già sufficienti a vanificare le finalità pubbliche connesse al vincolo di SENT.175/2019

9

esclusività, mentre l'ampia documentazione prodotta dal prof. Amato, avrebbe dimostrato il pieno assolvimento degli obblighi didattici propri del tempo pieno.

3. erronea valutazione dell'elemento soggettivo

I giudici di primo grado avrebbero, inoltre, ritenuto la condotta

contestata all'appellante caratterizzata da colpa grave. Anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata sarebbe censurabile, visto che:

- il prof. Amato avrebbe sempre scrupolosamente rispettato la disciplina che regola lo svolgimento degli incarichi esterni, esercitando soltanto attività liberalizzate e/o autorizzate dall'Ateneo;
- nel corso degli anni ha richiesto all'Università numerose autorizzazioni per lo svolgimento di attività esterne diverse ed ulteriori rispetto a quelle contestate;
- in ogni caso, e con specifico riferimento alle contestazioni relative agli incarichi svolti negli enti e società strumentali della OMISSIS, la condotta del docente non potrebbe certo ritenersi caratterizzata da colpa grave, vista la preventiva richiesta di autorizzazione inoltrata all'Università, il contenuto dell'incarico autorizzato (vice-presidente con deleghe operative), e la natura strumentale delle società in esame rispetto all'incarico autorizzato. Analoghe considerazioni varrebbero anche per l'incarico svolto in favore della OMISSIS, visto lo scopo della fondazione, l'attività svolta e l'impegno prestato, e la condotta contestata al prof. Amato.

La condotta contestata non potrebbe, dunque, ritenersi connotata da SENT.175/2019

10

colpa grave, perché il docente avrebbe svolto gli incarichi esterni, nella convinzione di essere a ciò legittimato, convinzione ricavata dalle circostanze di fatto sopra delineate.

4. potere riduttivo.

Si invoca, in via subordinata, l'esercizio del potere riduttivo.

Con memoria pervenuta in data 17.05.2018, lo stesso appellante ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto, pregiudizialmente, la declaratoria di difetto di giurisdizione, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, e il rigetto dell'appello promosso dal Procuratore regionale in punto di prescrizione. Ha rilevato che tanto la norma contabile quanto quella di diritto comune partirebbero dal presupposto del doloso occultamento che, per costante giurisprudenza, consiste in un quid pluris che si aggiunge al dolo "inteso come elemento strutturale dell'illecito". Richiama, in proposito, precedenti giurisprudenziali e precisa che, in specie, nel comportamento del docente non sarebbe rinvenibile alcuna volontà di nascondere lo svolgimento delle cariche sociali ricoperte o di renderne difficile la scoperta, tanto più che lo svolgimento di tale attività risultava regolarmente dagli atti della Camera di commercio e dalle dichiarazioni prodotte ai fini fiscali, e che a tali fonti conoscitive avrebbe potuto attingere lo stesso Ateneo di appartenenza. La contestata omissione dell'informativa, lungi dal costituire un obiettivo impedimento alla conoscenza del fatto dannoso, rappresenterebbe al più una semplice difficoltà all'esercizio della pretesa risarcitoria. Chiede, pertanto, il rigetto dell'appello

SENT.175/2019

11

proposto dal Procuratore regionale e l'accoglimento del proprio, con piena assoluzione dagli addebiti mossi.

Con atto depositato in data 30.05.2018, la Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del gravame promosso dal Procuratore regionale e il rigetto di quello del Prof. Amato. Contesta i motivi dell'appello di parte privata, in relazione sia all'asserito erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sia al merito, ricordando l'assetto normativo vigente all'epoca dei fatti. All'udienza odierna, il P.M. si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento, anche alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte; l'Avv. Luigi Cocchi ha rassegnato le conclusioni come in atti. La causa è, quindi, passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

Gli appelli, in quanto promossi avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. applicabile ratione temporis (identica disposizione è contenuta nell'184 c.g.c.).

1.Pregiudizialmente, il Collegio deve scrutinare la prima censura mossa dall'appellante Prof. Amato, il quale lamenta l'erroneo rigetto, da parte dei primi giudici, dell'eccezione di difetto di giurisdizione, anche alla luce dell'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 19072/2016).

La doglianza non merita condivisione.

L'attenta analisi delle pronunce dei giudici di legittimità induce a ritenere che sussista la piena compatibilità tra i principi ivi affermati
SENT.175/2019

12

e l'azione promossa dal p.m. contabile.

In particolare, sia la sentenza richiamata dall'appellante sia quelle successive (Cass. civ. SS. UU. 8688/2017 e n. 1415/2018) hanno avuto a oggetto controversie promosse dalla P.A. nei confronti del dipendente per ottenere il versamento dei corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato. In questo contesto, il Giudice regolatore ha precisato che siffatta controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (vertendosi in materia di pubblico impiego contrattualizzato), atteso che l'amministrazione creditrice ha titolo per richiedere l'adempimento dell'obbligazione "senza doversi rivolgere alla Procura della Corte dei conti, la quale sarà notiziata soltanto ove possa prospettarsi l'esistenza di danni". Il principio non può che essere condiviso, dal momento che, alla stregua di qualsivoglia pretesa creditoria della quale sia titolare una pubblica amministrazione, quest'ultima ben può far valere, nelle sedi competenti, il proprio diritto, con la particolarità, nel caso di specie, che l'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 impone che "il compenso

dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore”.

Si tratta di un vincolo che obbliga (esclusivamente) la stessa Amministrazione danneggiata (e non certo al P.M. contabile, come pure sostenuto dall'appellante) e che, stando a un'interpretazione costituzionalmente orientata (e avallata dalla stessa Consulta: cfr. Corte cost. ordinanza n. 41 del 15 marzo 2015), va applicato soltanto in caso di compensi non ancora pagati al dipendente infedele
SENT.175/2019

13

dall'ente-terzo (la disposizione si riferisce al “compenso dovuto” e non al “compenso versato”); diversamente opinando, proprio quest'ultimo (ente erogatore) si vedrebbe esposto a una duplice prestazione patrimoniale di identico contenuto (quella già effettuata al prestatore d'opera, sia pure in regime di incompatibilità, e quella, successiva, in favore dell'Amministrazione d'appartenenza richiedente).

Ben diversa è l'azione del P.M. contabile la quale presuppone l'omesso versamento dell'importo dovuto e, dunque, un “danno da mancata entrata”, che consente di ascriverla a pieno titolo nel novero delle azioni di tipo “risarcitorio”. Il versamento dei compensi percepiti in forza di un'attività illegittimamente svolta dal dipendente pubblico per conto terzi configura un “obbligo comprimario”, come condivisibilmente posto in rilievo dallo stesso Giudice regolatore (Cass. civ. SS.UU. n. 22688/2011 e n. 25769 del 2015) che, ben prima della riforma del 2012, ebbe a riconoscere alla Corte dei conti la giurisdizione sulla responsabilità in queste ipotesi, ritenendo che la “violazione da parte dei dipendenti pubblici del dovere di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extralavorativi e il conseguente (rafforzativo) obbligo di riversare all'amministrazione i compensi per essi comunque ricevuti, configurano prescrizioni chiaramente strumentali al corretto esercizio delle mansioni, in quanto preordinate a garantirne il proficuo svolgimento attraverso il previo controllo dell'amministrazione sulla possibilità, per il dipendente, d'impegnarsi in un'ulteriore attività senza pregiudizio dei compiti d'istituto”.

SENT.175/2019

14

A comprova dell'assunto, si deve osservare che la norma non rinvia ad alcun automatismo applicativo e, anzi, impone lo scrutinio di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) indefettibili per la sussistenza della responsabilità amministrativa, e non esonera il giudice contabile da un'adeguata ponderazione degli elementi di fatto rilevanti in punto di quantificazione del danno.

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 190/2012 (il cui art. 1, comma 62 ha introdotto il comma 7 bis all'art. 53 del d.lgs. 165/2001), tale azione “risarcitoria” è divenuta “tipizzata”, avendo il legislatore,

proprio in un'ottica di rafforzamento del vincolo di esclusività e di lotta agli sprechi nel settore pubblico, previsto che "l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti". La novella del 2012, alla luce di quanto precisato, ha portata meramente ricognitiva di un assetto di competenze giurisdizionali già desumibile dal quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Nel caso di specie, peraltro, plurime considerazioni portano a ritenere che si radichi dinanzi alla Corte dei conti l'azione volta al risarcimento del danno dovuto all'omesso versamento dei compensi percepiti in violazione dell'art. 53, comma 7, d. lgs. n. 165/2001.

In primis, la pretesa erariale ha, investito, in primo grado una duplice posta di danno: una relativa all'assenza ingiustificata ai Consigli di Facoltà e pari alle retribuzioni illegittimamente percepite in mancanza di prestazione lavorativa; un'altra derivante dalla mancata

SENT.175/2019

15

restituzione dei compensi percepiti aliunde, in palese violazione dell'obbligo di versamento legislativamente disciplinato.

Ne consegue che, anche a voler seguire la prospettazione dell'appellante che richiama talune sentenze della Suprema Corte di cassazione (in particolare in Cass. civ. SS. UU. n. 19072/2016), alla cui stregua prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, non poteva "dirsi indiscutibile la giurisdizione contabile le volte in cui non emergesse o non fosse stato formalmente dedotto un profilo di danno (che fosse quello all'immagine o comunque che si concretizzasse in pregiudizi ulteriori rispetto al mancato introito dei compensi corrisposti da terzi ai propri dipendenti), non v'è dubbio che l'azione risarcitoria in esame ha investito, almeno in primo grado, danni ulteriori e diversi da quelli derivanti dalla sola mancata restituzione degli importi.

In secondo luogo, deve essere posto in rilievo che l'azione, pur avendo a oggetto illeciti consumati prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, è stata promossa dopo l'introduzione della norma sulla giurisdizione (comma 7 bis), con la conseguenza che, tenuto conto dell'applicabilità, *ratione temporis*, dell'art. 5 c.p.c. (ma nulla cambia per effetto dell'analoga previsione di cui all'art. 13 c.g.c.), la giurisdizione va determinata "con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo". Non v'è dubbio che la "legge vigente" al momento dell'introduzione del presente giudizio era quella che

SENT.175/2019

16

vedeva la Corte dei conti giudice della controversia.

Infine, l'appellante continua a sostenere che le somme percepite in regime di incompatibilità non sarebbero oggetto di alcun obbligo restitutorio, sicché deve ritenersi che tale comportamento processuale sia idoneo a integrare un vero e proprio rifiuto di adempiere e renda "certo" e "attuale" il danno erariale per cui è causa. Non può, dunque, ritenersi fondata l'idea propugnata dall'appellante secondo cui l'azione in esame finirebbe col "punire" la violazione degli obblighi di "fedeltà" ed "esclusività", fissati dalle norme generali sul pubblico impiego e da quelle speciali nel settore della docenza universitaria, pur in assenza di un danno, in quanto quest'ultimo è ormai maturato nella sfera giuridica dell'Ateneo.

2. Deve, poi, passarsi all'esame della doglianza mossa dal Procuratore regionale, in quanto avente ad oggetto la prescrizione quinquennale del credito erariale.

Invero, il danno che residua in questa sede – per effetto dell'espressa rinuncia a impugnare gli altri capi della sentenza – è quello che deriva, come sopra precisato, dall'omesso versamento dei compensi percepiti dal Prof. Amato in relazione agli incarichi espletati senza autorizzazione, anche con riferimento a un arco temporale antecedente al quinquennio, calcolato a ritroso dalla data di notifica dell'invito a dedurre (quindi, anteriori al 18 giugno 2009). Per tali crediti, l'appellante Procuratore regionale insta per la riforma della sentenza, sulla scorta di quell'orientamento giurisprudenziale (richiamato anche dalla Procura generale in udienza) che vuole SENT.175/2019

17

integrato il "doloso occultamento" da una condotta omissiva consistente nella violazione dell'obbligo di informazione che ricade sul pubblico dipendente. L'appellato ritiene di non aver violato alcun obbligo e di non aver posto in essere alcun artificio o raggirò idoneo a mascherare le sue ulteriori attività.

Orbene, l'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, ha previsto che: "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta". Non v'è dubbio che la disposizione, pur germinando dalla medesima ratio che sorregge l'art. 2941, 1° comma, n. 8 c.c., se ne discosta sia perché introduce non una causa di sospensione del decorso del termine prescrizione bensì un diverso dies a quo, sia perché la norma speciale non fa nessun riferimento ad un'attività di occultamento effettuata dal debitore.

In altri termini, il "doloso occultamento" nella materia della responsabilità contabile va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente (in relazione all'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c. (così Corte conti, Sez. II n. 592 del 2014 e

n. 1094 del 2015).

Si deve alla Corte di legittimità l'affermazione per cui in presenza di obbligo giuridico di informare e, quindi, di attivarsi, l'ulteriore condotta dolosa del debitore/dipendente pubblico, tesa ad occultare SENT.175/2019

18

il fatto pregiudizievole, possa estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, "quando chiaramente riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore è tenuto per legge" (Cass. civ. n. 392 del 16 febbraio 1967, id. 09 gennaio 1979, n. 125, 11 novembre 1998, n. 11348), sicché "il doloso occultamento è requisito diverso e più grave rispetto alla mera omissione di una informazione, omissione che assume rilievo solo ove sussista un obbligo della parte di informare" (Cass. civ., Sez. III 29 gennaio 2010 n. 2030).

Di pari tenore sono numerosi arresti della stessa Corte di legittimità, in sede penale (Cass., Sez. II penale, n. 30798, del 27 luglio 2012), ove si afferma che: "E' peraltro principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che in materia di truffa contrattuale anche il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere integra l'elemento oggettivo ai fini della configurabilità del reato di truffa, trattandosi di un raggirò idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato e che il reato in esame è configurabile non soltanto nella fase di conclusione del contratto ma anche in quella di esecuzione allorquando una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l'altra parte con artifici e raggiri, omettendo intenzionalmente la comunicazione di circostanze rilevanti che si ha il dovere di far conoscere, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno"; di talché, "l'omissione dolosa si riscontra anche nelle ipotesi in cui le circostanze taciute siano conoscibili dalla controparte mediante l'ordinaria diligenza" (Cass. SENT.175/2019

19

Sez. II pen., n. 24340/2010 e n. 41717/2009).

Sul punto, la giurisprudenza contabile, in piena condivisione di tali criteri, ha ammesso che l'occultamento doloso può realizzarsi anche attraverso un comportamento semplicemente omissivo del debitore avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (vedasi Sez. III n. 345 del 2016 e Sez. App. Sicilia n. 198 del 2012).

Alla luce di tali canoni esegetici e del quadro normativo di riferimento, deve essere condotto lo scrutinio della questione oggetto di gravame. Nella fattispecie, infatti, non appare contestato che il Prof. Amato sia stato docente a tempo pieno nel periodo dall'1.11.1980 al 31.10.2007; successivamente, nel periodo dall'1.11.2007 al 31.10.2008, in regime di tempo di tempo definito,

salvo poi optare nuovamente per il regime a tempo pieno dall'1.11.2008, sino al pensionamento (in data 1.11.2012). In considerazione della natura delle attività espletate, non è contestabile che egli versasse proprio nella situazione di incompatibilità disciplinata dall'art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (richiamato dal primo comma dell'art. 53 cit. che ha esteso a tutti i dipendenti pubblici il divieto), e dall'art. 11 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che, per la docenza universitaria, ha confermato la necessità della previa autorizzazione per gli incarichi extraistituzionali ai docenti a tempo definito e il divieto assoluto "di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna", "assunzione di qualsiasi incarico retribuito" ed "esercizio del commercio e dell'industria", per i SENT.175/2019

20

docenti a tempo pieno.

Lo stesso regime di incompatibilità è rimasto fermo, sia pure con parziali aperture, nella regolamentazione dello status di docente universitario di cui alla legge n. 240/2010.

Sulla base di tali coordinate normative, non si può allora dubitare che vi sia a carico del docente un obbligo specifico di informare il proprio datore di lavoro. Tale obbligo appare agevolmente riconducibile ai generali obblighi di correttezza e buona fede, di cui all'art. 1175 e 1375 c.c., che sono espressione di principi generali di matrice costituzionale (principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., secondo Cass. 15 febbraio 2007, n. 3462) e, dunque, applicabili anche ai contratti di lavoro pubblici e privati, nonché fonte "legale" di precisi doveri di informazione (Cass. pen. Sez. II n. 41717/2009). Uno specifico obbligo di informazione può, altresì, riconnettersi alla disciplina, generale e settoriale, prevedente le attività extraistituzionali e le incompatibilità dei pubblici dipendenti. Non v'è dubbio, infatti, che la scelta legislativa di rendere assolutamente incompatibile l'esercizio di attività imprenditoriali e anche quelle libero-professionali per il docente a tempo pieno, al punto da prevedere l'irrogazione di sanzioni disciplinari - che possono giungere alla dichiarazione di decadenza dall'impiego - rinvia al potere-dovere dell'Amministrazione di conoscere le cause dell'incompatibilità e avviare, se del caso, il procedimento delineato dagli artt. 63 d.P.R. n. 3/1957 e 15 d.P.R. n. 382/1980, sopra citati. Tale onere di conoscenza gravante sull'Amministrazione presuppone, SENT.175/2019

21

tuttavia, un comportamento collaborativo, corretto e in buona fede del dipendente (art. 1175 c.c.): non può imputarsi, infatti, alla stessa amministrazione l'ignoranza non colpevole della situazione di incompatibilità nella quale versa il dipendente infedele che abbia serbato un consapevole silenzio sulla specifica circostanza. In tal

caso, l'affidamento che l'Ente ripone nel permanere delle condizioni fissate al momento dell'assunzione può essere rimosso soltanto se essa è posta nella condizione di obiettiva conoscibilità o effettiva conoscenza della causa impediente.

Nel caso di specie, tale condizione non risulta verificata.

Il Prof. Amato non ha mai comunicato l'esercizio delle attività oggetto di contestazione né è mai stato autorizzato ad esso (salva la valutazione nel merito di cui infra). Egli si è, quindi, sottratto a un preciso obbligo di informazione. D'altro canto, alcun elemento di valutazione l'Ateneo avrebbe potuto trarre dal comportamento tenuto dal docente nell'espletamento delle prestazioni lavorative. Non v'è, infatti, traccia, nel corredo documentale in atti, di assenze eclatanti nel periodo di riferimento (tranne quelle dai Consigli di Facoltà, escluse dall'oggetto dell'impugnazione e comunque davvero irrilevanti) né di violazioni degli obblighi didattici o di ricerca, sussistendo, anzi, la prova del contrario.

Versandosi, pertanto, nella situazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 e di doloso occultamento, occorre individuare l'esatto momento in cui l'amministrazione danneggiata ha avuto conoscenza dell'illecito, in ogni suo componente.

SENT.175/2019

22

La "conoscenza effettiva" dell'esercizio dell'attività extra-istituzionale viene a coincidere, come evidenziato dal Procuratore regionale appellante, con la data della prima relazione istruttoria (29.04.2014), rispetto alla quale risulta tempestivamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale dalla data di notifica dell'invito a dedurre (18.06.2014).

L'appello del Procuratore regionale merita accoglimento in parte qua, con la conseguenziale riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato prescritto il credito erariale in relazione ai compensi percepiti nel periodo antecedente al quinquennio dalla data di notifica del menzionato invito a dedurre.

3. Merito

Con l'appello principale, il Procuratore regionale ripropone la domanda di condanna del Prof. Amato al pagamento dell'importo corrispondente a € 162.810,10, in considerazione degli emolumenti percepiti per effetto di "attività non autorizzate" nel periodo dal 1999 al 2010 (dichiarato prescritto dai primi giudici). Risolta in senso non impediente la questione preliminare di merito relativa alla prescrizione, occorre, dunque, vagliare i presupposti della responsabilità dedotta, anche in relazione ai profili di censura promossi dal Prof. Amato con l'atto d'appello in relazione alle poste di danno per cui v'è condanna.

3.1 Antigiuridicità della condotta.

Il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, nel disciplinare l'impegno dei professori ordinari a

SENT.175/2019

23

tempo pieno o a tempo definito, all'art. 11, comma 5, stabilisce che: "Il regime a tempo pieno: a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca".

La disposizione è ritagliata sul paradigma delineato dall'art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che già poneva a carico degli impiegati dello Stato il divieto di "esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente."

La ratio del divieto in esame va rinvenuta nel principio costituzionale sancito all'art. 98 Cost, ("I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione") che introduce il vincolo inderogabile di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico, per preservare le energie del lavoratore e tutelare il buon andamento della p.a. che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte di propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto.

La totale dedizione del pubblico impiegato alle mansioni proprie dell'ufficio non consente, in definitiva, l'esercizio di attività collaterali che possano compromettere l'efficienza e l'indipendenza delle
SENT.175/2019

24

pubbliche funzioni.

La violazione del divieto, infatti, genera una situazione di illiceità che mina in radice la prosecuzione del rapporto di impiego, tanto che l'art. 63 del citato d.P.R. n. 3/1957 già prevedeva la decadenza dall'ufficio, laddove il dipendente non cessasse dalla situazione di incompatibilità nel termine stabilito con l'atto di diffida inoltrata dall'amministrazione d'appartenenza; la decadenza è prevista anche nell'art. 15 del d.P.R. n. 382/1980 secondo cui "Il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità. [...] Decorso 15 giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio."

Il sistema è rimasto inalterato anche nelle successive riforme del pubblico impiego, tant'è che l'art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001 ha sancito, definitivamente, l'estensione a tutti i dipendenti pubblici del divieto a svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di

appartenenza. L'inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, determina in capo al dipendente la restituzione dei compensi percepiti aliunde. Si pone, di conseguenza, a carico del dipendente infedele un obbligo di natura patrimoniale di versamento delle somme ricevute in patente violazione di legge, al fine di disincentivare le descritte condotte illecite. Il sistema normativo non appare derogabile con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, per i quali il rinvio agli statuti SENT.175/2019

25

o ai regolamenti degli atenei, di cui all'art. 53 cit., integra non una delegificazione quanto piuttosto una tipica ipotesi di integrazione attuativa della fonte normativa primaria. La fonte regolamentare interna, infatti, è delegata a disciplinare soltanto i criteri e le procedure "per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto".

Analogamente l'art. 6, comma 9, della legge n. 240/2010, ha parzialmente liberalizzato il settore (in relazione alla possibile costituzione di società con caratteristiche di spin off o di start up universitarie, nelle quali i docenti assumano anche responsabilità formali), ribadendo, tuttavia, il regime di incompatibilità assoluta o relativa.

Nel caso di specie il prof. Amato ha esercitato attività libero-professionale in assenza di qualsivoglia preventiva autorizzazione e ha avuto cariche significative presso società commerciali, venendosi così a trovare in una situazione di incompatibilità assoluta. Non v'è dubbio che la sua condotta sia da considerare *contra legem*.

Non appaiono dirimenti le argomentazioni poste a base dell'appello dello stesso docente in relazione alla carica di Vice-presidente del OMISSIS, a quella di Amministratore Unico della OMISSIS e a quella di Presidente delle Società OMISSIS (per le quali v'è una condanna complessiva per € 60.169,00), rispetto alle quali appare pienamente condivisibile il percorso motivazionale sviluppato dai primi giudici.

La natura giuridica del primo ente, infatti, quale consorzio, senza fini di lucro, costituito dalla OMISSIS e dall'Ospedale OMISSIS (entrambi SENT.175/2019

26

enti di diritto pubblico non economico) appare del tutto irrilevante, dal momento che come sopra precisato l'art. 11, comma 5, vieta al docente a tempo pieno "la assunzione di qualsiasi incarico retribuito", senza alcun riferimento alla natura del soggetto che eroga i compensi né alle finalità da esso perseguite. Analogamente, deve dirsi integrata la violazione del divieto di esercizio "del commercio e dell'industria" di cui alla menzionata norma anche con riferimento alle prestazioni professionali svolte in favore della "OMISSIS" e della "OMISSIS", che secondo la prospettazione dell'appellante sarebbero società

meramente “strumentali” alla gestione del patrimonio della OMISSIS, che ne possiede il 100% del capitale sociale. Le cariche erano, infatti, operativo-gestionali con piena ingerenza nelle scelte della governance, come confermato dallo stesso prof. Amato, e soprattutto la forma giuridica degli enti in questione (quella di una società di capitali: S.r.l.) non lascia adito a dubbi che si trattasse di imprese “commerciali”, ex art. 2195 c.c.

Non può assumere valore scriminante l’autorizzazione che, effettivamente, l’Università degli Studi di Genova aveva rilasciato al prof. Amato, con riguardo all’incarico di consigliere di amministrazione della OMISSIS. Vi ostano molteplici argomenti: a) l’indiscutibile alterità soggettiva e patrimoniale che pure permane tra la holding e le società partecipate; b) l’espressa deroga al divieto di cui al citato art. 11 soltanto nelle ipotesi di “partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, SENT.175/2019

27

per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali”; c) la ratio stessa della “previa autorizzazione”, che rinvia non solo alla necessità della formale istanza volta allo specifico incarico, ma anche alla verifica delle singole incompatibilità previste dalla legge e, in via subordinata, alla specifica compatibilità tra il ruolo assunto all’interno della compagine amministrativa di riferimento e l’incarico che si va ad assumere ovvero la sussistenza di precipue situazioni di conflitto di interessi, fermo restando che comunque le “cariche” di amministratore di una società di capitali et similia sono vietate. Considerazioni non dissimili, anzi perfettamente sovrapponibili, possono essere svolte per la carica di consigliere della OMISSIS, essendo del tutto irrilevanti lo scopo della fondazione, l’attività svolta e l’impegno prestato.

Diversamente, si deve concordare con i primi giudici circa l’esclusione dell’antigiuridicità in relazione a quelle categorie tipologiche di compensi che lo stesso art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 fa salve:

- i proventi derivanti da attività di collaborazione a riviste rientrano a pieno titolo nella lett. a) dell’art. 53 cit. e tali devono ritenersi quelli di cui all’incarico conferito dalla Regione Liguria.
 - quelli provenienti da utilizzazione economica di opere dell’ingegno in base alla lett. b) della citata disposizione e tali devono ritenersi
- SENT.175/2019

28

i compensi per le cessioni di diritti d’autore a favore della

Camera di commercio di Savona, Azienda Ospedaliera S. Corona di Pietra Ligure, "Florio" Tonnare di Favignana S.r.l., A.M.G.A. S.p.a., Federutality, Associazione nazionale industriali degli acquedotti;

- i compensi derivanti dalla partecipazione a convegni e seminari di cui alla lett. c) del medesimo comma, con riferimento alle attività a favore della Camera di commercio di Savona;

- infine, i compensi connessi all'attività di formazione diretta ai dipendenti della P.A. e all'attività di docenza e ricerca scientifica, inquadrabili nell'art. 53, comma 6, lett. f-bis), con riferimento alle attività a favore della SOGEA S.c.r.l., Università degli Studi di Siena, Ordine dei dottori commercialisti di Genova, Comune di Spotorno.

Per tutte le attività in esame si deve ritenere che alcuna autorizzazione fosse necessaria, in quanto, come rilevato dai primi giudici, secondo legge e regolamento, esse potevano essere liberamente svolte.

3.2 Elemento soggettivo

Non appare revocabile in dubbio che le condotte poste in essere dal docente sia state caratterizzate dalla piena consapevolezza della violazione delle norme, tanto da integrare il dolo contrattuale contestato dal Procuratore regionale sin dal primo grado.

Nell'impugnare il capo di sentenza relativo alla dichiarata prescrizione e chiedendo la condanna del Prof. Amato al pagamento SENT.175/2019

29

dell'intera somma (eccezion fatta per i compensi per i quali v'è stata rinuncia espressa all'appello), l'appellante parte pubblica ha "riproposto" l'intera domanda di primo grado, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello di cui all'art. 346 c.p.c.. L'illecito oggetto di controversia è, di conseguenza, quello contestato in primo grado e qui "riproposto" con il gravame, con la conseguenza che, in questa sede, è possibile vagliare ogni elemento della fattispecie dannosa oggetto della statuizione impugnata. Su tale presupposto, l'appello merita accoglimento in punto di elemento soggettivo. I primi giudici, infatti, hanno sovrapposto lo scrutinio degli elementi che integrano il "doloso occultamento" a quello relativo ai presupposti, in termini di elemento psicologico, dell'illecito erariale in contestazione, determinandone una discutibile commistione tra i due diversi piani di valutazione. In realtà, come sopra precisato, il doloso occultamento è condotta ulteriore rispetto a quella illecita contestata al dipendente "infedele" la cui sussistenza deve essere vagliata in ogni sua componente. Nel caso di specie, la scelta del Prof. Amato di sottoporre soltanto alcune delle sue attività alla previa autorizzazione dell'Ateneo di appartenenza, denota la piena consapevolezza dell'esistenza del divieto nonché la cosciente e volontaria violazione dello stesso, per tutte le prestazioni professionali rese per conto di

soggetti terzi.

3.3. Quantificazione del danno

Come precisato, il Procuratore regionale ripropone la domanda di condanna del Prof. Amato al pagamento dell'importo corrispondente SENT.175/2019

30

a complessivi € 162.810,10, rinunciando espressamente all'impugnazione dei capi di sentenza relativamente alle somme (€ 52.427,45) percepite dalla Cassa di risparmio di Savona (per le quali i primi giudici avevano accertato l'avvenuta autorizzazione), e a quelle (6.811,50) ricevute dall'Ateneo in assenza di controprestazione (assenze dai Consigli di Facoltà).

La somma esposta in citazione era, infatti, così composta:

- a) € 179.659,00, ammontare successivamente ridotto a seguito di supplemento istruttorio ad € 168.585,00, per lo svolgimento di incarichi non previamente autorizzati nel periodo 1999-2012;
- b) € 52.427,45, quale consigliere e poi presidente del consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Savona, dal luglio 1999 all'aprile 2000;
- c) € 660,00 quale amministratore unico della S.r.l. OMISSIS, dal maggio 2006 al luglio 2007;
- d) € 2.712,00 quale amministratore unico della "OMISSIS" S.r.l. nel 2006, 2011 e 2012;
- e) € 660,00 quale presidente del c.d.a. della S.r.l. OMISSIS, dall'aprile 2006 (relativi al periodo di incompatibilità).

Il Collegio di prime cure, tenuto conto della parziale prescrizione e dell'esclusione di taluni compensi (ut supra), aveva ridotto a complessivi € 65.759,00, il danno risarcibile, in quanto limitato agli importi percepiti: a) dal OMISSIS nel 2011 (per € 28.299) e nel 2012 (per € 28.200); b) dalla OMISSIS nel 2011 (€ 2.830) e nel 2012 (€ 2760); c) dalla "OMISSIS" nel 2011 (€ 841) e nel 2012 (€ 886); d) da SENT.175/2019

31

OMISSIS nel 2011 (€ 943) e nel 2012 (€ 1000).

In considerazione della riforma della sentenza di primo grado in punto di prescrizione e di quanto motivato nel merito, all'importo di cui sopra devono essere sommati i seguenti emolumenti:

- € 2.494 nel 2005 ed € 2.967 nel 2006, ricevuti dalla OMISSIS;
- € 660, ricevuti da "OMISSIS" S.r.l. nel 2006;
- € 990 da "OMISSIS" S.r.l. nel 2006;
- € 3.033 da OMISSIS S.p.A. nel 2007.

Conclusivamente, in accoglimento parziale dell'appello principale (giudizio n. 50735) e rigetto di quello incidentale (giudizio n. 50744), la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e, per l'effetto, il Prof. Amato Amedeo Antonio deve essere condannato al risarcimento del danno di ulteriori € 10.144,00, per complessivi €

75.903,00 (compresa la somma di € 65.759,00 per cui v'è già condanna), oltre accessori come da dispositivo.

Considerata la connotazione dolosa della condotta posta in essere, non v'è spazio per l'applicazione del potere riduttivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli e, in parziale accoglimento dell'appello principale (giudizio n. 50735) e rigetto di quello incidentale (giudizio n. 50744), riforma la sentenza impugnata condannando, per l'effetto, il Prof. Amato Amedeo Antonio al SENT.175/2019

32

risarcimento del danno per complessivi € 75.903,00, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici ISTAT, dalla data dei singoli pagamenti fino al deposito della sentenza, e interessi legali, dal deposito della sentenza fino al dì del soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in €__522,03 (CINQUECENTOVENTIDUE/03).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018.

L'Estensore

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

Il Presidente

(dott. Luciano Calamaro)

F.to Maria Cristina Razzano

F.to Luciano Calamaro

Depositata in Segreteria il 28.05.2019

La Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)

F.to Sabina Rago